Si informa che s ulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”

Il decreto, entrato in vigore il 2 marzo scorso e che ha iniziato *l’iter* di conversione in legge in Parlamento, contiene diverse disposizioni di interesse sui lavori pubblici, tra cui quelle relative alla governance per l’attuazione degli interventi PNRR ed ai termini di pagamento delle PA.

Di seguito, una prima analisi del provvedimento .

* **Articolo 5 - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari**

 Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di **nuovi posti letto** destinati **agli studenti universitari**, il **comma 1**della disposizione prevede la nomina, con DPCM ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame**, di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026,**cui sono attribuiti, tra l’altro, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In ragione di tali attribuzioni, ove strettamente indispensabile per garantire le tempistiche PNRR, il Commissario provvede, mediante **ordinanza motivata**, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.**

* **Articolo 6 - Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

**L’articolo 6, comma 1**, prevede che**si proceda alla nomina di un Commissario straordinario** per assicurare la rapida realizzazione degli interventi - **non più finanziati con le risorse del PNRR** - di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità̀ organizzata; ciò, con l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale.

Al **Commissario**, nominato con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ed **in carica fino al 31 dicembre 2029**, sono attribuiti compiti ed i poteri di cui all'articolo 12, commi 1, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in ragione dei quali ha il potere di provvedere, mediante ordinanza motivata, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del d.lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal UE.**

* **Articolo 12- Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi**

Il **comma 1 dell’articolo 12** prevede, in primo luogo, che, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, **non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR**, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte*,***continui ad applicarsi disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR.**

La previsione, come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento, risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell’applicazione della disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, al fine di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Il **comma 8** prevede che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai**settori speciali** del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), esclusivamente**a quelle**avviate**successivamente alla data di comunicazione della concessione**del finanziamento.

Qualora, invece,**tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR,**le disposizioni anzidette trovano**applicazione**soltanto per le procedure di gara**avviate**dai soggetti attuatori**successivamente alla data di comunicazione della concessione**del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

Sul punto, si ricorda che il menzionato articolo 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l’articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l’inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori.

La portata applicativa del comma 8 in esame sembrerebbe – letteralmente- riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.

Il successivo **comma 10**modifica l’articolo 17, comma 2, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, **prorogando di un anno** il termine ivi previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato **al 31 dicembre 2024.**

Si tratta della previsione secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il **rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, a condizioni di mercato può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo** di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Infine**, ai sensi del comma 15,**si prevede che, al difuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77/2021 (relativi, rispettivamente, all’esercizio dei poteri sostitutivi ed al superamento del dissenso), e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, con DPCM, possano essere attributi**ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani**– in qualità di soggetti attuatori - *inter alia*,**i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica** dall’articolo 7–ter del decreto–legge 8 aprile 2020, n. 22. In caso di adozione del DPCM, ai fini dell’attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Si tratta dei **poteri di deroga** **al Codice dei Contratti Pubblici**, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del Codice previgente (principi generali in materia di aggiudicazione ed esecuzione, criteri ambientali minimi e conflitti d’interesse), del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE nonché delle norme in materia di subappalto.

* **Art. 19 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale**

Con il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all’impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR”, viene consentito al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare i soggetti attuatori **all’utilizzo dei ribassi d’asta**nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati,**anche per fronteggiare l’incremento dei prezzi.**

* **ART. 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni**

Il comma 1 dell’articolo in **commento riduce, da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.** La disposizione è, dunque, volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-*quater.*

Pubblicato sulla*Gazzetta* *ufficiale* del 2 marzo 2024 il **Decreto Legge 19/2024** relativo all’attuazione del PNRR, ed in vigore dalla medesima data.

Il Provvedimento contiene, tra le altre, norme di semplificazione delle procedure edilizie/urbanistiche per favorire la dotazione di alloggi e residenze per universitari, disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori impiegati in cantieri edili attraverso la cd. “patente a crediti”, ed un sistema di incentivi a favore delle imprese al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, cd. “Piano Transizione 5.0”, istituito, nell’ambito del PNRR, in virtù di quanto stabilito relativamente alla Missione 7 del REPowerEU.

Per quel che riguarda le misure volte a favorire l’offerta di alloggi universitari e quelle riguardanti la cd. “patente a crediti”, si rimanda agli specifici approfondimenti dell’ANCE.

Di seguito si illustrano, invece, i benefici fiscali riconosciuti nell’ambito del cd. “Piano Transizione 5.0” e le novità in tema di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.

**PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38)**

Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, viene riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d’imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. Gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. “industria 4.0” che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:

* ­ non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

*in alternativa*

* ­ non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

* ­ 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
* ­ 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
* ­ 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei  consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

* ­ al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
* ­ al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%

Viene integrato l’allegato B alla legge 232/2016 al fine di includere tra i beni immateriali 4.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche  i software relativi alla gestione di impresa.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento (ex ante), sia  l’ effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano, a titolo non esaustivo, gli esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per l’accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento. Il GSE indica al *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l’importo richiesto e trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito.

Le regole attuative del credito di imposta (es. Modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonchè  di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del *Ministro delle imprese e del made in Italy*di concerto con il *Ministro dell’economia e delle finanze*,  da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.

Il “credito di imposta 5.0” non è cumulabile né con l’attuale credito di imposta cd. “industria 4.0” – che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (Cfr. Da ultimo l’art.1, co.423 della legge 197/2022)- né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (*cfr*.  art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

**CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 41)**

Viene prevista, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica dell’elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione  della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» investimento 2.1 «Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell’integrazione dei controlli effettuati dall’Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.